DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 del 28 gennaio 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Comune di San Gregorio Magno - Pianta organica delle farmacie (revisione 2004) - Richiesta istituzione sede nr. 2 in applicazione dell'art. 2 della legge nr. 362/1991 – Diniego.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

VISTA la D.G.R. nr. 1222 del 1.8.2006 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di SAN GREGORIO MAGNO, con la deliberazione di G.C. nr. 239 del 14.11.2006, ha riformulato la richiesta di istituzione di una 2^ sede farmaceutica, da localizzare nella frazione "TEGLIE", in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991;

RITENUTO che non sia accoglibile la richiesta avanzata dal Comune di SAN GREGORIO MAGNO per le seguenti motivazioni:

- l'Amministrazione Comunale ha dichiarato ed evidenziato che esistono le particolari condizioni previste e gli specifici presupposti richiesti dall'art. 2 della L. nr. 362/1991, per l'istituzione;
- la competente A.S.L. SA/2 ha espresso parere sfavorevole alla istituzione adducendo:
  - che il centro abitato di "TEGLIA", sede della ipotetica seconda sede farmaceutica, risulta a bassa densità di popolazione;
  - che il collegamento con il capoluogo è di agevole percorribilità;
  - che l'eccezionalità di eventi climatici è legata a fattori occasionali che non sono nella norma e che, comunque, risultano legati a limitati periodi dell'anno.
- a fronte del parere favorevole, espresso dall'Ordine Provinciale dei farmacisti, in forma di presa d'atto di quanto dichiarato dal Comune interessato;

CONSIDERATO che all'esito della conclusiva valutazione, in ordine alla rappresentata situazione ambientale, topografica e di viabilità, non sussistono, quindi, le eccezionali condizioni che possano legittimare la situazione del derogatorio criterio della distanza, ai fini della istituzione di una 2^ sede farmaceutica;

RITENUTO che debba essere confermata la vigente pianta organica;
VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- confermare la vigente pianta organica del Comune di SAN GREGORIO MAGNO così come pubblicata nel B.U.R.C. nr. 43 del 6.9.2004.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. SA/2, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

Dr.ssa Margherita DE FLORIO